

6° Per essersi introdotte nella sala, pendente la votazione, persone ad essa estranee.

L'ufficio, considerando che il fatto di non essere state affisse nella sala dell'adunanza le liste elettorali resta escluso dalla dichiarazione del verbale, da cui risulta che l'ufficio si è accertato dell'esistenza di questo fatto materiale, dell'affissione cioè delle liste elettorali nella sala dell'adunanza;

Che, a norma della deliberazione stata ieri adottata da questa Camera, i fatti che l'ufficio nell'esercizio delle sue funzioni dichiara nel verbale essere seguiti hanno il sigillo e la garanzia dell'atto pubblico, e deggiono essere ritenuti veri sino all'iscrizione in falso, fu d'avviso non si potesse tenere il menomo conto di questo fatto.

Considerando inoltre che le elezioni debbono essere libere, schiette, spontanee per essere l'espressione della nazione;

Che quanto più grande è l'eletto, quanto più noi l'onoriamo, altrettanto più imparziale debbe mostrarsi questo augusto consesso a di lui riguardo;

Che il sentimento dell'onore è quello che dirige l'uomo nel prendere le sue determinazioni;

Che però questo sentimento d'onore non s'intende da tutti nello stesso modo, d'onde non di rado avviene che colui, il quale ha data anche inavvertentemente la sua parola, vuole ad ogni costo mantenerla, il che avviene massime nei contadini;

Che quindi il fatto accennato nella protesta, d'essersi dai più inesperti e creduli fatta sottoscrivere una nota in cui restavano obbligati a dare il loro suffragio all'avvocato Ravina, poteva diminuire la libertà degli elettori;

Che sebbene non siano indicati nè la natura, nè i modi degli altri raggiri che si allegan essersi usati, siccome però i capi cui si riferiscono sono sufficientemente connessi con quello in cui si fa cenno della nota sovra indicata, così l'ufficio fu d'unanime avviso, come a suo nome propongo, voglia la Camera ordinare un'inchiesta sopra tutti i fatti contenuti nella protesta, ad eccezione di quello della non affissione delle liste elettorali nella sala dell'adunanza.

(La Camera approva.)

VIOVA, relatore del III ufficio. Ripigliando la relazione delle nomine a deputato del signor avvocato Gioia, ho debito di aggiungere alle cose che ebbi già ieri l'onore di esporre alla Camera quanto segue:

Gli impiegati si distinguono in varie classi, secondo la varia natura dell'oggetto e dello scopo cui si applicano:

I militari che applicano a cose di guerra;

Quegli dell'ordine giudiziario che applicano all'oggetto di rendere ad ognuno il suo, e di dichiarare i responsi della giustizia;

Gli impiegati universitari che sono applicati all'insegnamento;

Quegli amministratori che applicano all'amministrazione delle cose pubbliche.

Secondo la natura dell'oggetto cui è applicato l'impiego del signor avvocato Gioia, è amministrativo indubitabilmente.

Solo si vorrebbe distinguere fra il modo di applicazione e di concorso nell'amministrazione, sicchè chi concorre coll'opera, azione e disposizione appartenesse all'ordine amministrativo, chi vi concorre col solo consiglio, no.

Ma dove si fonda questa distinzione?

La legge elettorale, parlando degli impiegati dell'ordine amministrativo, li dichiara tutti egualmente ineleggibili, se non hanno grado pari all'intendente generale, nè distingue quello che agisce da quello che consulta, per modo che gli uni siano

eleggibili e gli altri non lo sieno; dunque non è lecito neppure a noi di distinguere.

Di più, affinchè l'impiegato compreso nell'ordine amministrativo sia ineleggibile, la legge elettorale non richiede che egli disponga ed agisca sulla cosa pubblica. Dunque non possiamo neanche noi aggiungere la condizione dell'azione.

A qual ordine apparterebbe chi, anzichè concorrere nell'amministrazione coll'azione o disposizione, vi concorrerebbe col solo consulto o col consiglio? Certo un ordine a parte non è fatto per coloro che consigliano e per coloro che operano.

Sarebbe assurdo il presumere questa separazione dell'ordine consultivo dall'ordine attivo, giacchè il concorso della mente che consiglia non è da meno del concorso dell'opera che attiva.

Ciascun ordine giudiziario, militare, ecc., è più o meno diviso in consulente ed attivo, senza cessare d'essere uno ed individuo.

Questo è provato nel già addotto esempio del Pubblico Ministero consulente, che costituisce coi giudici giudicanti un sol ordine giudiziario.

Ma che la parte consulente non sia separabile dalla disponente nell'amministrazione appare tanto meglio dal considerare che si faccia il dicastero del controllo.

Questo dicastero è indubitabilmente dell'ordine amministrativo.

Pure i controllori approvano le operazioni amministrative, ma non agiscono.

Ma che la parte consulente non si possa sceverare dall'attiva, per modo a farne due ordini diversi, apparirà tanto più manifesto dal considerare che si faccia il dicastero del controllo.

Questo dicastero appartiene certamente all'ordine amministrativo, sebbene il controllore generale ed i subalterni agiscano non già, ma si limitino a sorvegliare per approvare poscia o disapprovare gli atti dei funzionarii attivi in amministrazione.

Ed invero, colle regie patenti 24 agosto 1841 venne confermata al controllore generale, ed anzi ampliata la soprintendenza sulle operazioni di tutti gli ufficiali che hanno il maneggio dei fondi regii, quali sono i tesorieri, esattori, insinuatori, ricevitori del bollo, contabili di gabelle, ecc.

Controllori subalterni poi sono applicati presso tutte le casse per soprintendere all'entrata ed uscita dalla cassa del numerario.

Esso, il controllo, fa relazione sui bilanci delle varie aziende, e veglia infine perchè non siano oltrepassate le somme stanziare nei varii bilanci.

Da queste premesse si fa chiaro che il controllore appartiene all'ordine amministrativo, tuttochè non disponga ed eserciti azione sugli oggetti dell'amministrazione.

Il che vuol dire che a costituire l'impiegato nell'ordine medesimo non è necessaria l'azione, ma basta qualunque altro concorso coll'amministrazione attiva.

Applicando questa conseguenza all'avvocato Gioia, non vi può essere dubbio che egli appartiene all'ordine amministrativo, sebbene l'ufficio suo sia di consultare solamente, come quello del controllore è quello di sorvegliare unicamente.

La differenza tra il consulto e la sorveglianza è accidentale e non sostanziale nella questione; e l'esempio del medesimo controllore soddisfa all'unico scopo per cui fu citato, per escludere cioè la necessità dell'azione a costituire l'impiegato dell'ordine amministrativo.

GIOIA. Se io, presente a questa discussione, evitassi di parteciparvi in nessuna maniera, sarebbe data occasione di